



# **COMUNE DI ZERMEGHEDO**

## **PROVINCIA DI VICENZA**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

**OGGETTO: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART.193 DEL T.U.E.L.) E ASSESTAMENTO GENERALE (ART.175 DEL T.U.E.L.) DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.**

---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **20:30** , a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Straordinaria** di **Prima Convocazione**, sotto la presidenza del Sig, **ALBIERO LUCA** e la partecipazione del Segretario **FINELLI DOTT. PASQUALE**:

Eseguito l'appello è quanto segue:

	<b>Presenti / Assenti</b>
<b>ALBIERO LUCA</b>	<b>Presente</b>
<b>CRACCO SIMONE</b>	<b>Presente</b>
<b>MARINI LUCA</b>	<b>Presente</b>
<b>CASTEGNARO SARA</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>MAROCCOLO ILARIA</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>VOLPIANA MARCELLINO</b>	<b>Presente</b>
<b>LEONARDI ANDREA</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>MASTROTTO EMANUELA</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>COSTANTINI LUCIO RENATO</b>	<b>Presente</b>
<b>GIROTTI MANOLA</b>	<b>Assente</b>
<b>CASTEGNARO MARIKA</b>	<b>Assente</b>

Presenti n. 9 - Assenti n. 2

---

Il Presidente ALBIERO LUCA, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su conforme istruttoria del servizio competente, il Sindaco,

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28.01.2021 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione per il medesimo periodo;

**Richiamato** l'art. 175 del testo unico n. 267 del 18.08.2000 il cui comma 8 prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente **entro il 31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

**Richiamato** l'art. 193, che recita:

*1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.*

**Preso atto:**

- **che** con deliberazione del consiglio dei Ministri del 31.01.2020 pubblicata in gazzetta ufficiale n. 23 del 01.02.2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili a cui sono seguiti numerosi interventi normativi tutti a contrastare il diffondersi dell'epidemia in atto disponendo fra l'altro la sospensione di numerose attività economiche;

- **che** tale stato di emergenza è stato prorogato fino al 31.07.2021 e successivamente fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 1 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105);

- **che** l'attuale emergenza sanitaria connessa al Corona virus e le evidenti ricadute, dirette ed indirette, sulle famiglie e sulle attività economiche comportano notevoli incertezze agli introiti legati alle entrate necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e che pertanto risulta difficile prevedere gli andamenti che subiranno le entrate nel corso dell'anno, ma che è necessario effettuare una prima valutazione del gettito registrato in questo primo semestre 2021;

**Considerato:**

a) che il versamento della prima rata della Nuova IMU al 50% del dovuto anno 2021 è stata effettuata entro il 16 giugno 2021 e che da una prima analisi sommaria risulta in linea con il gettito degli anni precedenti;

b) che le scadenze previste per il versamento della Tari sono fissate al 31/10/2021 e 30/11/2021;

c) che il Ministero ha erogato un acconto di € 8.039,76 sul fondo per le funzioni fondamentali 2021 di cui all'art.1, comma 822, della legge n.178/2020 e che il saldo, anche se non ancora pubblicato, sarà di circa 6.324,00;

**Viste** le richieste di variazione da parte dei titolari delle posizioni organizzative e considerato che al fine di assicurare il mantenimento del pareggio è necessario effettuare l'allegata variazione al bilancio di previsione 2021-2023, come meglio dettagliata negli allegati che formano parte integrante della presente deliberazione con utilizzo degli schemi previsti dalla nuova contabilità armonizzata (allegato A/1 – A/2 e A/3);

**Ritenuto** di quantificare lo stato generale dei programmi, inteso come rapporto finanziario tra lo stanziamento globale ed il corrispondente volume di impegni assunti nella prima parte dell'esercizio 2021 al fine di verificare l'equilibrio generale di bilancio e preso atto:

- della situazione economica (primi tre titoli entrata e titolo I e III della spesa);
- del grado di realizzazione degli investimenti;

**Vista** la relazione che contiene i prospetti contabili e le valutazioni finanziarie dell'operazione di verifica sulla salvaguardia degli equilibri finanziari;

**Considerato** che dalla predetta relazione, il servizio finanziario ha analizzato ed aggregato le informazioni ricevute ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio in aderenza a quanto previsto dalle leggi e regolamenti contabili vigenti;

**Rilevato** che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da ritenere che l'esercizio 2021 si concluda con un risultato in equilibrio fra entrate e spese, per cui viene espresso dalla Giunta l'indirizzo di provvedere, nella ulteriore fase conclusiva della gestione, ad attivare ogni azione utile per concretizzare il gettito delle entrate previste in sede di Bilancio di previsione anno 2021-2023 e contenere gli impegni di spesa di parte corrente, tenuto conto della triplice esigenza di far fronte adeguatamente all'emergenza Covid 19, di adempiere ai programmi previsti in bilancio esercizio 2021 – 2023 e di non creare squilibri di carattere finanziario;

**Considerato:**

-) che sul versante della spesa, la dimensione degli impegni di spesa complessivi presenta un andamento positivo come da allegato prospetto;

-) che gli altri accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza fanno presumere una diminuzione del gettito preventivato per i titoli 1 e 3 che si ritiene di poter far fronte con i trasferimenti statali e le minori spese da sostenere mentre per i proventi dei servizi pubblici e proventi diversi sono dipendenti anche dal volume della usufruzione dei servizi da parte della utenza finale;

-) che comunque per quel che riguarda le spese correnti si sta procedendo con estrema cautela all'assunzione degli impegni;

-) che nella gestione finanziaria previsionale la ricognizione è stata effettuata con riferimento alle previsioni del bilancio dell'esercizio in corso, avendo riguardo sia agli accertamenti per le entrate, sia agli impegni per le spese, sia alla gestione dei residui come meglio evidenziato nell'allegata relazione;

**Richiamati** gli articoli 167 e 187 del Tuel ed i nuovi principi contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii. ove si prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione di un **fondo crediti di dubbia esigibilità**, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, fondo che in corso di esercizio ma almeno in sede di assestamento deve essere adeguato in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti e che:

a) in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato iscritto il suddetto fondo per un importo pari:

2021	2022	2023
14.655,05	7.097,45	7.097,45

b) in sede di assestamento si ritiene ancora adeguato;

**Fatto presente altresì:**

che i commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica è coinciso con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. *Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821); Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

**Considerato** che per quel che attiene i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, primo comma, del decreto legislativo n. 267/2000, si presenta la seguente situazione:

Area	Responsabili incaricati	Importo debiti fuori bilancio dichiarati con specifica dichiarazione agli atti
Amministrativa	Rag.Mazzocco Leila	0,00
Tecnica	Ing. Verolla Amedeo	0,00
Contabile	Rag.Ghiotto Ivana	0,00

**Acquisito** il parere dell'Organo di revisione;

**VISTO** il D.lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell'art. 49, i pareri tecnico e contabile del responsabile dell'area contabile;

Tutto ciò premesso

**propone al Consiglio comunale di deliberare quanto segue:**

1) di dare atto che quanto riferito in premessa costituisce parte integrante del presente atto;

- 2) di approvare le variazioni di assestamento generale di bilancio 2021-2023 ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del Tuel, All. 4/1 al D.lgs. 118/2011, punto 4.2 (allegati A/1 – A/2 e A/3);
- 3) di approvare la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Tuel, all. 4/1 al D.lgs. 118/2011, punto 4.2, sulla base delle risultanze contenute nella relazione - allegato B che fa parte integrante del presente atto dando atto che, dall'analisi effettuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di bilancio, non emergono situazioni per le quali l'ente sia obbligato ad attivare l'operazione di riequilibrio della gestione; la tabella – allegato B è redatta secondo gli schemi aggiornati al D.M. 30.03.2016 che tengono conto dell'assestamento di cui al presente atto;
- 4) di dare atto del rispetto degli equilibri di cassa - allegato C che tengono conto dell'assestamento di cui al presente atto;
- 5) di dare atto dello stato di attuazione dei programmi anno 2020 allegato D;
- 6) di prendere atto che gli interventi in conto capitale sono in corso di realizzazione e sono coerenti con la programmazione e la gestione amministrativa degli obiettivi;
- 7) di dare atto del parere dell'Organo di Revisione;
- 8) di dare atto inoltre che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 267/2000, verrà allegata al rendiconto dell'esercizio finanziario 2021;
- 9) di dare atto che per quel che riguarda l'esistenza di debiti fuori bilancio si presenta la seguente situazione:

Area	Responsabili incaricati	Importo debiti fuori bilancio dichiarati con specifica dichiarazione agli atti
Amministrativa	Rag. Mazzocco Leila	0,00
Tecnica	Arch. Ronzani Michela	0,00
Contabile	Rag. Ghiotto Ivana	0,00

- 10) di dare atto che non necessita provvedere alla variazione dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2021 per fondo crediti di dubbia esigibilità così come previsto dal punto 3,3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011 perché si ritiene ancora adeguato;
- 11) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Favorevoli: 9  
 Contrari: 0  
 Astenuti: 0

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata.

Con separata e successiva palese votazione, che dà il seguente esito:

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi applicazione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 29 del 15-07-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

*Verbale letto, approvato e sottoscritto.*

**IL PRESIDENTE  
ALBIERO LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario GENERALE  
FINELLI DOTT. PASQUALE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.